

CONVENZIONE
DI TIROCINIO CURRICOLARE

Tra

L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale II – Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (di seguito anche “Agenzia”), codice fiscale 97210890584, con sede in Genova, Via Rubattino n. 4, nella persona del Direttore Interregionale dott. Andrea Maria ZUCCHINI

e

L'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, C.F.00754150100, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico DELFINO,

PREMESSO CHE

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge attività tecnico-operative e gestionali nei settori accise, giochi e monopoli (ADM) accudendo i relativi rapporti tributari secondo le convenzioni triennali stipulate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell'Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso nell'Unione Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e sostanze psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente anche attraverso l'utilizzo di propri laboratori chimici all'avanguardia;
- in particolare, i laboratori chimici di ADM sono deputati a compiti di ricerca e di analisi merceologica rivolti soprattutto alla sfera dell'import-export come pure ad importanti produzioni industriali nazionali (tabacchi, metalli, prodotti tessili, e poi anche prodotti

petroliferi, alcoli), per l'esatta applicazione della Tariffa doganale e delle imposte di fabbricazione, nonché all'analisi per soggetti privati in regime di mercato e in collaborazione con le forze dell'ordine;

- i Laboratori Chimici di ADM sono laboratori all'avanguardia nei diversi ambiti merceologici in cui operano, dalle analisi in campo agroalimentare, a quelle sui giocattoli, sulle droghe, nonché, di recente, sulle mascherine facciali;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e dal D.M. 142/98, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento della durata massima di 12 mesi presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- le Parti hanno reciproco interesse ad avviare un'attività di collaborazione anche al fine dell'opportuno raccordo, sostegno e sviluppo dei progetti e delle iniziative oggetto della Convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione

Art. 2 Oggetto

2. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore, un numero massimo di un soggetto in tirocinio curriculare per volta, per ciascun Laboratorio, nei limiti indicati dall'art. 1, comma 3 del DM n.142/1998.

Art. 3 Modalità operative

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo,

e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.4 Obblighi

1. Il Progetto formativo contiene inoltre gli impegni che il tirocinante deve rispettare durante lo svolgimento del tirocinio, ovvero:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Allo stagista/tirocinante, per ragioni di riservatezza e sicurezza, non è consentito l'accesso alla piattaforma AIDA e ad ogni altro applicativo/banca dati dell'Agenzia.

Art. 5 Adempimenti

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore con polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore (facendo riferimento al numero della polizza).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2, comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. A questo proposito, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stabiliscono che:
 - a) il soggetto promotore si fa carico della 'formazione generale' sulla sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso con

rilascio dell'attestazione finale;

- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
 - c) il soggetto ospitante è, inoltre, responsabile della 'formazione specifica' sulla sicurezza art. 37 del D.Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
4. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Art. 6

Sicurezza dei dati

1. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101.

Art. 7

Durata

1. La presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione.
2. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
5. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 8

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 9
Risoluzione delle controversie

1. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.
2. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Roma.

Art. 10
Oneri

1. La presente Convenzione non comporta oneri per l'Agenzia

Art. 11
Registrazione

1. La presente convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale
2. Viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2[^] della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
3. E' esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art.1, c.731 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
il Soggetto Ospitante
ANDREA MARIA ZUCCHINI
(documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Genova
Il soggetto Promotore
FEDERICO DELFINO
(documento firmato digitalmente)